

COMUNE DI ZIMELLA

CAP. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

Sede Municipale in S.Stefano di Zimella (Verona)

tel. 0442 490011 - 0442 499008 - fax 0442 490144

e-mail: lucia.bellato@zimella.com

UFFICIO TRIBUTI

INFORMATIVA I.C.I. AI CONTRIBUENTI DEL COMUNE DI ZIMELLA

Il Comune di Zimella, con delibera di Giunta Comunale n.26 dell'11 marzo 2011, ha confermato per l'anno 2011 le seguenti aliquote e detrazioni Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504:

6,5‰	Per tutti i tipi di immobili: - terreni agricoli - aree edificabili - fabbricati adibiti ad abitazione principale del proprietario, oppure in uso gratuito a parenti fino al secondo grado - nei casi previsti dalla legge - fabbricati adibiti ad abitazione locati - altri fabbricati
7,5‰	Abitazioni sfitte da almeno 6 mesi

Detrazione d'imposta di EURO 103,30.=, per le abitazioni principali.

Ai sensi dell'art.1, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n.93 è esente dal pagamento dell'I.C.I. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con la sola esclusione delle abitazioni di tipo signorile classificate nella categoria A1, delle ville classificate nella categoria A8 e dei castelli e palazzi classificati nella categoria A9.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 21 gennaio 2011, esecutiva ai sensi di legge, sono stati determinati i valori ai fini I.C.I. delle aree edificabili per l'anno 2011, confermando i valori fissati per l'anno 2010.

I versamenti I.C.I. anno 2011 devono essere effettuati entro i seguenti termini:

- Prima rata (acconto) 16 giugno 2011
- Saldo 16 dicembre 2011
- Unica rata 16 giugno 2011

C/C n.88781505

intestato a

EQUITALIA NOMOS SPA
ZIMELLA-VR-ICI

I versamenti d'imposta devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, i versamenti dell'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo risulta inferiore od uguale ad EURO 10,33.=.

Le dichiarazioni di variazione per l'anno 2010 devono essere presentate entro il 31 luglio 2011

Estratto del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
- e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado);
- f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte in catasto separatamente, ossia il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; dette condizioni devono essere accertate ai sensi dell'art.6 del Regolamento comunale.

Zimella, 29 marzo 2011
Prot.2070

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
Rag. Lorena Rossi

